REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Roma, sez. VI civile, Avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° del R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.04.2016, vertente

tra

- , elettivamente domiciliata in Roma, Largo Valsugana n. 4, presso lo studio dell'avvocato stabilito Riccardo Di Palma che la rappresenta con l'avv. Maria Rosaria Lentini come da procura in calce all'atto di citazione;

- attore -

e

- SOCIETE' AIR FRANCE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia n. 86/90, presso lo studio dell'avv. Maurizio Corain, come da procura in atti;

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni;

CONCLUSIONI: come da verbale e scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la compagnia aerea Societe' Air France.

Esponeva l'attrice di aver acquistato un biglietto aereo della compagnia convenuta per la tratta Roma/Tokyo con scalo intermedio presso l'aeroporto di Parigi, con partenza il 25 marzo 2015.

Il volo Roma/Parigi decollava con un ritardo di quasi un'ora motivo per cui perdeva il volo Parigi/Tokyo. Veniva riprotetta su di un volo operato da altra compagnia, cosi' che giungeva alla destinazione finale con circa 4 ore di ritardo. Il bagaglio non era presente allo sbarco, ma le veniva riconsegnato solamente il 26 marzo 2015.

Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento di euro 1.000,00, di cui euro

UNIONE DEI CONSUMATORI

direttamente nei confronti del vettore aereo, in caso di smarrimento del bagaglio, tanto a titolo contrattuale, quanto in via aquiliana.

Nel caso di specie la domanda di risarcimento danni nel merito è fondata e puo' essere accolta nella misura di euro 300,00 richiesta dall'attrice ex art. 22 Convenzione di Montreal. Ulteriori danni morali non risultano provati, atteso che nel nostro ordinamento tale voce di danno puo' trovare ristoro solamente se conseguente ad una ipotesi di reato o ad una violazione di diritti umani costituzionalmente garantiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- condanna la Societe' Air France S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Seccia Caterina, dell'importo complessivo di euro 300,00, oltre interessi dalla domanda;
- condanna altresì la convenuta Societe' Air France S.A. alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'attrice, che tenuto conto del valore della domanda liquida in euro per spese ed euro per competenze di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 08.07.2016

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 28 7 16
IL CANCELLIERE

UNIONE DEI CONSUMATORI